

**N. 00401/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 00410/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2012, proposto da:

[omissis] nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore [omissis], rappresentati e difesi dagli avv. [omissis], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro;

Liceo Scientifico [omissis] in persona del preside, legale rappresentante;

entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Perugia, via degli Uffici, 14;

***per l'annullamento***

provvedimento di bocciatura adottato con scrutinio del 15.6.2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del Liceo Scientifico [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Nella qualità di genitori del minore [omissis] iscritto alla classe I "A" del Liceo Scientifico [omissis] i ricorrenti, sigg.ri [omissis] e [omissis] impugnano il provvedimento di bocciatura adottato con scrutinio finale del 15 giugno 2012. I

ricorrenti espongono di aver fatto sottoporre, nel marzo 2012, il figlio [omissis] ad una serie di visite mediche specialistiche al fine di individuare le cause della flessione di rendimento scolastico manifestatesi sin dal primo semestre. L'azienda sanitaria locale di Terni U.O. di Neuropsichiatria Infantile e dell'età Evolutiva, dopo avere sottoposto il minore ad una serie di analisi e di test, proponeva la seguente diagnosi: "minore con livello intellettivo nella norma. Si rileva un quadro clinico di epilessia piccolo male (G40.7 secondo criteri ICD-10) disturbo specifico nella lettura (F81.0 secondo i criteri ICD.10) disturbo evolutivo espressivo della scrittura (F81.8 secondo i criteri ICD.10) disturbo specifico delle abilità aritmetiche (F81.2 secondo i criteri ICD.10). Si segnalano lievi tratti ansiosi". Il quadro diagnostico esprimeva i caratteri della dislessia e, della discalculia e delle disortografia che sono i disturbi specifici dell'apprendimento denominati DSA.

I ricorrenti consegnavano copia della diagnosi alla preside affinché adottasse i provvedimenti utili alla concessione dei benefici della vigente normativa (L. n. 170/10 e d.m. 5669/11) e nel mese di aprile 2012 la preside comunicava ai ricorrenti che non c'era tempo materiale per il recupero da parte dello studente, nonostante il consiglio di classe avesse adottato i sistemi compensativi normativamente previsti. Lo studente [omissis] era quindi sottoposto ad un ciclo intensivo di ripetizioni impartite privatamente. Consta che un considerevole parte del corpo insegnante non avrebbe posto a disposizione gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge. Nonostante il netto miglioramento nelle singole votazioni non è stato possibile pervenire alla promozione anche in ragione della media dei voti.

Nell'atto introduttivo i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento adottato con lo scrutinio finale del 15 giugno 2012 con condanna del Liceo Scientifico [omissis] all'ammissione dello studente [omissis] alla classe II "A", anche all'esito delle verifiche previste, previa produzione dei verbali del consiglio di classe e dei compiti scritti redatti dallo studente. Con un unico motivo articolato deducono la violazione della legge n. 170/10 e del decreto n. 5669/11 nella parte in cui prevedono il diritto degli studenti con diagnosi di DSA a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi e di flessibilità didattica nel corso degli studi secondo le indicazioni contenute nelle allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento. I ricorrenti deducono la genericità del verbale di scrutinio finale del 15 giugno 2012, secondo cui, una volta acquisita la documentazione e la certificazione attestante la condizione di DSA il consiglio di classe si sia adoperato per personalizzare gli interventi programmati nel consiglio di classe del 16/04/2012 in cui ogni docente indicava le strategie e i sistemi compensativi necessari. Il consiglio di classe sarebbe venuto meno all'onere di illustrare quali erano le misure dispensative e compensative

previste dalla legge che erano state pianificate e poste a disposizione dello studente.

Con decreto presidenziale n. 128/2012, il provvedimento è stato sospeso sino all'acquisizione della documentazione istruttoria nelle more della fissazione della camera di consiglio. In data 1° settembre 2012 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato con contro ricorso e documenti. L'Avvocatura ha sostenuto che nonostante il consiglio di classe avesse deliberato l'adozione di misura dispensative e compensative, il profitto dello studente [omissis] aveva comunque dimostrato difficoltà di apprendimento. Chiamata la causa alla camera di consiglio del 5 settembre, è stato disposto il rinvio alla camera di consiglio del 19 settembre 2012, in prossimità della quale le parti hanno presentato memoria e chiesto la decisione con sentenza in forma abbreviata.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato perché avvenuta in data 1° settembre 2012 e pertanto dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla comunicazione stabilito nel decreto cautelare n. 128/2012. In disparte il carattere evidentemente acceleratorio del predetto termine, va riaffermato che nel presente giudizio non sono derogati i termini di costituzione dell'amministrazione stabiliti in via ordinaria in sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, dall'art. 46 D.lgs. n. 104/2010 e fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio per la presentazione di memorie e documenti nel giudizio cautelare. Nella specie il ricorso è stato consegnato all'UNEP di Terni in data 10 luglio 2012 ed è stato ritirato dall'Avvocatura dello Stato in data 31 luglio 2012. In forza della deroga alla sospensione feriale prevista per i procedimenti cautelari, stabilita dall'art. 54, co. 3 D.lgs. n. 104/2010, l'Avvocatura dello Stato poteva costituirsi in giudizio sino al 30 settembre 2012 e in relazione all'udienza di suspensiva fissata al 5 settembre 2012, poteva presentare documenti e memorie sino al 1° settembre 2012, come ha regolarmente fatto. Tali essendo i termini previsti dalla legge per la rituale costituzione del contraddittorio, quelli più brevi che il giudice è abilitato a stabilire ai fini sollecitatori nel decreto che egli emana inaudita altera parte, non sono assistiti dalla perentorietà prevista dall'art. 54, D.lgs. n. 104/2010, la produzione tardiva per la loro eventuale inosservanza non deve essere assistita dall'autorizzazione del giudice e dalla loro violazione non è rinvenibile alcuna nullità come intenderebbero i ricorrenti nella loro eccezione che deve essere conseguentemente rigettata.

Di fatto, la comunicazione di non ammissione alla classe successiva prot. n. 2122 C/27 del 14/06/2012, ha evidenziato un avvio dell'anno scolastico faticoso per mancanza di prerequisiti di base e un progressivo andamento dell'anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l'incapacità di superare gli ostacoli via via emergenti, data la carente strumentazione di base e un

risultato delle votazioni della seconda parte dell'anno in cui sono presenti insufficienze anche in misura grave in numerose discipline non recuperate nonostante una volta acquisita la documentazione e certificazione attestante la condizione di DSA il consiglio di classe si sia adoperato per la personalizzazione degli interventi programmati nel consiglio di classe del 16 aprile 2012, in cui ogni docente indicava le strategie e i sistemi compensativi necessari. Nell'anzidetto consiglio di classe, infatti, dopo essere stata acquisita la diagnosi di DSA da parte dell'U.O. complesso di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva dell'Azienda sanitaria locale di Terni, era stato deciso di "mettere immediatamente in atto i necessari interventi pedagogico didattici per il successo formativo dell'alunno, attivando i percorsi di didattica individualizzata e personalizzata, e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative". Al verbale sono allegate le strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, i metodi di valutazione individuati dai docenti per ciascuna disciplina. Relativamente alla programmazione disciplinare, i docenti concordano nello stabilire gli stessi obiettivi definiti per l'intera classe, applicando altresì la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. Negli allegati da 13 a 21 del deposito 01/09/29012 dell'Avvocatura dello Stato è contenuto il piano didattico personalizzato relativo all'alunno [omissis] con l'indicazione delle singole materie, compilato da ciascuno degli insegnanti. Nei successivi allegati sono inoltre riportate le singole prove scritte sostenute dall'alunno in esito al piano medesimo.

Dall'esame della documentazione emerge anzitutto l'infondatezza dei rilievi del secondo motivo introduttivo, data il rinvio al consiglio di classe tenutosi il 16 aprile 2012 e la sufficienza e l'adeguatezza, sul piano motivazionale, delle misure compensative e degli strumenti dispensativi contenuti nel piano didattico personalizzato redatto dai singoli docenti. La precisa descrizione nel giudizio del 16 giugno 2012 degli interventi posti in essere materia per materia, vale a disattendere ogni considerazione secondo cui il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto dei disturbi di apprendimento e rimarcato la sola negligenza come evidenziato nella decisione n. 31203/2010 del Tar del Lazio o che le misure dispensative e compensative siano state applicate parzialmente come affermato nell'ordinanza n. 709/2010 del Tar della Puglia.

Quanto al primo motivo introduttivo, di violazione da parte del corpo docente della legge n. 170/2010 in materia di «disturbi specifici di apprendimento - DSA», è anzitutto irrilevante il richiamo all'art. 4, per la sua valenza essenzialmente programmatica: più che valutare le misure adottate o da adottare nei confronti degli allievi affetti da disturbi di apprendimento, la disposizione assicura al personale docente ... un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nell'ambito dei programmi di formazione, onde individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche,

metodologiche e valutative. Quanto poi alla violazione del successivo art. 5 esplicitata anche nella successiva memoria dei ricorrenti, la documentazione depositata dall'amministrazione dà contezza che le misure adottate nei confronti dell'alunno sono state nel loro complesso adeguate e conformi ai precetti della legge n. 170/2010, diretti ad attribuire agli studenti con diagnosi di DSA «il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica». In questo preciso ambito si collocano: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata ... b) l'introduzione di strumenti compensativi ... nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali .... c) l'uso di strumenti compensativi per l'insegnamento delle lingue straniere. È al proposito da disattendere ogni censura di inadeguatezza e superficialità nel considerare la situazione dell'alunno [omissis] appuntate nei confronti del verbale del consiglio di classe del 16 aprile 2012, le cui considerazioni per quanto scarse e sintetiche devono essere integrate dal piano personalizzato redatto dai singoli docenti nei giorni immediatamente successivi, come si desume dall'allegato 13 relativo alla materia "italiano" redatto il giorno dopo il consiglio di classe. In calce al medesimo verbale si dà atto, con dicitura e sottoscrizioni olografe, che i genitori avevano autorizzato i docenti a presentare alla classe la situazione dell'alunno: tanto basta a contraddire ogni affermazione dei ricorrenti circa l'omessa conoscenza del predetto verbale in relazione alle misure compensative e dispensative che l'istituto avrebbe adottato ai sensi dell'art. 5, della legge n. 170/2010 e dell'art. 6, del D.M. di esecuzione n. 5669/2011. D'altra parte ambedue le disposizioni citate prevedono che le misure di che trattasi vengano effettivamente adottate e adeguate al grado di difficoltà di apprendimento dello studente. Non stabiliscono affatto che tali misure siano adottate coevamente alla comunicazione al dirigente e al consiglio di classe dello specifico disturbo di apprendimento dell'alunno né che copia di esse sia consegnata alla famiglia dello stesso. Che dunque negli allegati da 13 a 21 del deposito 01/09/29012 dell'Avvocatura dello Stato sia contenuto il piano didattico personalizzato relativo all'alunno [omissis] con l'indicazione delle singole materie, compilato da ciascuno degli insegnanti e nei successivi allegati siano riportate le singole prove scritte sostenute dall'alunno in esito al piano medesimo vale a integrare la sufficienza e l'adeguatezza delle misure compensative e degli strumenti dispensativi contenuti nel piano didattico personalizzato redatto dai singoli docenti, diversamente ancora da quanto si afferma nella memoria dei ricorrenti. Ancora, diversamente da quanto gli stessi sostengono, rappresenta una petizione di principio indimostrata che sia stato disapplicato il contenuto delle linee guida e dei piani didattici per quanto attiene alle misure compensative e dispensative. La programmazione disciplinare era infatti quella stabilita per la classe nel suo insieme, rispetto alla quale, la studente [omissis] era stato dispensato dalle prove scritte della lingua straniera. Per quanto attiene poi ai compiti in classe e alla

verifica di preparazione nelle altre materie nelle quali l'esecuzione sarebbe stata garantita con l'applicazione delle misure compensative e dispensative, le dichiarazioni degli insegnanti, ancorché postume rispetto allo scrutinio appaiono sufficienti a garantire la concreta applicazione delle misure medesime, in relazione alla discrezionalità dei singoli docenti nella valutazione dei modi in cui dare concreta esecuzione alle singole misure. Per quanto riguarda poi la predisposizione dei piani didattici è evidente che la barratura delle tabelle esemplificative valga a comprovare l'adozione delle specifiche misure da parte dei docenti. Ben altro è la prova -che esige una specifica e dettagliata dimostrazione- che tali misure non siano state adottate.

Per quanto attiene infine la sintomatologia dell'eccesso di potere dedotto con riferimento alle circostanze evidenziate al punto 4 della memoria in esame a contrasto con quanto dedotto nel controricorso dell'avvocatura, è sufficiente rilevare che:

ad a) dalle valutazioni del corpo docente non emerge una inadeguatezza vera e propria dell'alunno al corso di studi superiore (la formula apposta sul giudizio circa lo stato attuale della preparazione è da ricondurre essenzialmente a una clausola di stile) ma una mancanza dei prerequisiti di base che non ha consentito di superare gli ostacoli;

ad b) dall'andamento dell'intera vicenda non emerge né il quadro di uno studente svogliato né l'immagine di un corpo docente poco attento in quanto già dalla valutazione intermedia i genitori erano stati convocati dal dirigente scolastico date le difficoltà dell'alunno, cui non corrispondeva alcuna problematica di apprendimento secondo quanto incontestatamente evidenzia l'amministrazione resa edotta delle DSA circa un mese dopo l'invio del cd. "pagellino";

ad c) dalle misure adottate dal corpo docente si evince che le "linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento" sono state attentamente osservate nonostante la formalizzazione dei DSA sia avvenuta dopo la chiusura del primo quadrimestre;

ad d) dagli allegati alla memoria dell'avvocatura si evincono le misure compensative e gli strumenti dispensativi contenuti nel piano didattico personalizzato redatto dai singoli docenti ai quali deve intendersi fatto richiamo nel giudizio del 16 giugno 2012 circa gli interventi in favore dell'alunno;

ad e) dal giudizio del consiglio di classe emerge la valutazione positiva in alcune materie (latino orale, matematica, fisica, religione) a cui ha fatto riscontro una valutazione del tutto negativa in altre materie (latino scritto, storia e geografia, inglese, disegno storia dell'arte) dal cui insieme si esclude che il giudizio del consiglio di classe sia improntato alla negligenza, disimpegno e disinteresse stigmatizzato dal Tar del Lazio nella sentenza n. 31203/2010;

ad f) dalla diversità di fattispecie con la sentenza n. 329/2011 emerge l'impossibilità di qualsiasi reciproco confronto.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto perché infondato.

La particolarità delle questioni processuali devolute alla cognizione del Collegio legittima la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)